

COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162 del 14.09.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011: LEGGE 62/2000 ART.1, COMMA 9

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **17:00**

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri	Sindaco	presente
Francesco Miscali	Assessore	presente
Raffaele Soru	Assessore	presente
Giuseppino Pinna	Assessore	assente
Palmerio Carboni	Assessore	Assente
Palmerio Schirra	Assessore	presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la legge 10.03.2000, n. 62 "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che prevede un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province Autonome, per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/22 del 10/08/2011 con la quale è stato approvato il piano di riparto, in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento destinato all'attuazione della legge n. 62/2000, art 1, comma 9, per l'anno scolastico 2010/2011;

Dato atto che il contributo concesso dalla Regione al Comune di Ghilarza per l'anno scolastico 2010/2011 è di euro 10.454,49;

Ravvisata la necessità di determinare i criteri di massima ai quali fare riferimento nell'attribuzione delle suddette borse di studio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte integrante;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

delibera

di approvare i seguenti criteri per l'attribuzione delle borse di studio a rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, nell'anno scolastico 2010/2011:

1. possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'anno fiscale 2010, non sia superiore ad euro 14.650,00.
2. l'importo massimo della borsa da erogare è di euro 80,00 per gli alunni della scuola primaria, di euro 120,00 per gli studenti della scuola secondaria di I grado e di euro 200,00 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado;
3. nell'assegnazione delle borse di studio, al fine di favorire le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, e fermo restando l'importo massimo erogabile per grado di scuola, verrà destinato un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore:
 - fascia «A»: ISEE da € 0 a € 4.880,00;
 - fascia «B»: ISEE oltre € 4.880,00 e sino a € 9.760,00;
 - fascia «C»: ISEE oltre € 9.760,00 e sino a € 14.650,00;

	scuola primaria	scuola secondaria I grado	scuola secondaria II grado
fascia "A"	€. 80,00	€. 120,00	€. 200,00
fascia "B"	€. 60,00	€. 90,00	€. 170,00
fascia "C"	€. 52,00	€. 70,00	€. 140,00

4. in caso di insufficienza di fondi rispetto alle domande presentate, si procederà all'applicazione di una riduzione determinata in misura percentuale uguale su ogni borsa, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio;
5. per l'ammissione alla borsa di studio il tetto minimo della spesa effettivamente sostenuta e documentata è di euro 52,00 relativamente alle seguenti voci:
 - spese di iscrizione e di frequenza;
 - per l'acquisto di dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola (esclusi libri di testo);
 - per l'acquisto di materiali, attrezzature e abbigliamento personali richiesta dalla scuola per attività didattiche particolari, con la specifica che il limite massimo di spesa complessivamente ammissibile per l'abbigliamento è di euro 50,00;
 - per trasporti (*eventuale differenza non rimborsata ai sensi della legge regionale n.31/84*)
 - per pasti consumati presso le mense scolastiche anche se gestite in convenzione
 - viaggi e visite di istruzione;
6. la borsa di studio che sarà assegnata individualmente, non dovrà superare la cifra effettivamente spesa dal beneficiario e risultante da valida documentazione fiscale.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
Stefano Licheri

Il segretario comunale
Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

**Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:**

dott.ssa Rosina Fenu

**Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
consecutivi a partire dal** 21.09.2011

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all'originale
Ghilarza, 21.09.2011

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi